

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(SEGNI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1958

Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 dicembre 1953, n. 998, innovando ai normali criteri del trattamento di quiescenza, si dispose che gli ufficiali dell'Esercito che non avevano ancora compiuto, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, i nuovi limiti di età da questa stabiliti, fossero considerati in servizio, ai soli effetti del trattamento di quiescenza, fino al raggiungimento di tali nuovi limiti.

Le disposizioni contenute nella cennata legge n. 998, per motivi di equità, furono estese, con la legge 3 maggio 1955, n. 388, agli ufficiali della Guardia di finanza allo scopo di riparare alla sperequazione verificatasi in conseguenza della emanazione

della legge 9 febbraio 1952, n. 60, la quale, elevando, con effetto dal 1° gennaio 1950, di due anni il limite di età per gli ufficiali del Corpo, escludeva dal beneficio coloro che a tale data erano stati già collocati in ausiliaria in base ai limiti di età previsti dalla precedente legislazione.

Peraltro, in sede di applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 998, furono adottati criteri restrittivi di interpretazione con la conseguenza che, nel compilare i decreti di riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali interessati, venivano valutati soltanto gli anni di servizio prestati all'atto del collocamento nella riserva, senza tener conto, cioè, del periodo di tempo intercorrente fra i vecchi ed i nuovi limiti di

LEGISLATURA III - 1958 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

età, ossia tra quelli previsti dalle leggi anteriori al 1951 e quelli contemplati dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638.

Si rese quindi necessaria l'interpretazione autentica delle norme contenute nella ripetuta legge n. 998, interpretazione che si concretò nella legge 20 febbraio 1956, n. 84.

Poichè le medesime difficoltà sono sorte, per gli ufficiali della Guardia di finanza, in

sede di attuazione della legge 3 maggio 1955, n. 388, si rende necessario interpretare autenticamente anche le disposizioni di cui alla legge testè indicata.

A tali esigenze risponde l'annesso disegno di legge il cui articolo 1 riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 1956, n. 84, ed il cui articolo 2 assicura la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, è effettuata anche in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data.

Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 4 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dei capitoli 36 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1958-59, rispettivamente in ragione di lire 1 milione e 3 milioni.